

Il mutuo soccorso tra storia e storiografia, ovvero ripensare il diritto di associazione

MONICA STRONATI

1. *Considerazioni introduttive*

Fino a qualche mese addietro¹, il tema delle associazioni e delle riunioni, avrebbe suscitato scarso interesse. Ritenuto, probabilmente, un diritto scontato e forse poco significativo, a meno che non riguardasse la dimensione politica del diritto di formare associazioni e di tenere riunioni. Oggi, che siamo bruscamente privati di ogni contatto di persona, forse, abbiamo l'occasione di maturare una diversa sensibilità. Non possiamo certo sostenere che sia violato il nostro diritto di riunione e di associazione, più esattamente è sottoposto a limiti, peraltro temporanei, determinati da ragioni di emergenza sanitaria. Semmai il problema è vigilare che gli 'strappi' dovuti all'emergenza non diventino permanenti limitazioni. Inoltre, a differenza del passato, possiamo esercitare il diritto di riunione e associazione in forma virtuale, grazie alle tecnologie informatiche, con il 'piccolo' inconveniente di essere esposti

all'osservazione e forse anche al controllo degli stessi strumenti che ci permettono di esercitare un diritto.

Al di là della contingenza, il diritto di formare associazioni è una questione centrale. È il termometro della vitalità di una società e della tenuta della dimensione pubblica. Non mi riferisco alle forme politico-partitiche o sindacali perché queste, benché abbiano avuto difficoltà ad affermarsi, hanno però goduto della giusta attenzione da parte della scienza giuridica e della storiografia. Il mio interesse è rivolto soprattutto alle associazioni civili, cioè alla presenza di soggetti collettivi che operano e cooperano nell'ambito della sfera pubblica. Una dimensione sostanzialmente trascurata, forse perché ritenuta meno nobile rispetto alle forme associative politiche. Ma si può avanzare anche un'altra ragione incistata nel profondo e che riguarda uno strabismo della storiografia, una lettura selettiva dei fenomeni storici che assumono rilevanza solo se, e in quanto, coerenti e riconducibili alla categoria del conflitto. Una

delle ragioni della scarsa considerazione è da imputare alla convinzione che la democrazia non possa fare a meno di interessi contrapposti, in conflitto, e che la vitalità della democrazia e il governo della cosa pubblica dipenda fortemente dalla costante pressione di forze contrapposte. Sebbene ciò sia vero, c'è da dubitare che basti. Anzi, la socializzazione prepolitica, non meno giuridica, è condizione indispensabile tanto per l'azione politica quanto per il funzionamento di una democrazia solida ed effettivamente partecipata. La dimensione del conflitto è «intimamente legata con la formazione e con lo sviluppo della democrazia moderna»², come dimostrano le tappe esemplificative indicate da Pietro Costa. La domanda che ci si pone è se ancora funzioni questo meccanismo di rivendicazione di diritti attraverso il conflitto. Se guardiamo allo «stato di salute della nostra democrazia» la risposta tende al pessimismo, ma è un pessimo fecondo, perché è proprio dalla 'crisi' che viene l'indicazione di un possibile percorso di 'rinascita':

Non sono sicuro [scrive Costa], però che una siffatta crisi della democrazia, pur così profonda e ramificata, significhi, come pur si comincia a sentir dire, il suo conclusivo esaurimento. Mi sembrano ancora vive e vitali, anche se occultate e deformate, le principali esigenze che ne hanno alimentato la storia: il bisogno di essere membri attivi di una comunità in una condizione di tendenziale eguaglianza; il bisogno di riconoscimento e di affermazione. Perché però questi bisogni possano esprimersi, occorre che all'ineluttabile dominio delle *élites* vengano contrapposte forme di aggregazione e di partecipazione che contrastino la polverizzazione e la spoliticizzazione dei soggetti e permettano loro di essere parte attiva nei processi decisionali che incidono sulla loro esistenza³.

E si torna al punto di partenza, alla necessità di coltivare e rafforzare la parteci-

pazione della società civile e dunque anche alla questione dell'associazionismo. Tuttavia non si può leggere ogni cosa con il filtro del 'conflitto', si corre il rischio di amputare parti importanti dell'esperienza storico-giuridica, se non peggio, e cioè di offrire letture distorte dell'esperienza storica. La presenza di conflitti, dimensione irriducibile dell'esistenza, non significa che sia l'unica chiave di accesso ai fenomeni. Per esempio, nelle rivoluzioni industriali tra Otto e Novecento, senza ombra di dubbio c'è stato un conflitto, a tratti drammatico, tra gli interessi dei proprietari (e poi degli industriali) e gli interessi di nuove situazioni giuridiche. Se il 'conflitto' fosse l'unica chiave di lettura tutto lo sforzo teorico della dottrina neoterica⁴ lo dovremmo ricondurre nello schema della mera difesa degli interessi degli uni o degli altri. Sarebbe una visione distorta della dottrina giuridica neoterica che era impegnata su un doppio fronte, da un lato tentava di arginare l'invasione del legislatore e d'altro lato voleva mantenere vivo il primato epistemologico del giuridico e della dottrina⁵. Il mero filtro del conflitto conduce a tratlizie affermazioni anche in relazione all'associazionismo mutualistico ridotto a rimedio provvisorio in attesa di un maturo *welfare* di Stato e fenomeno propedeutico all'associazionismo di resistenza. In altre parole, l'associazionismo mutualistico non avrebbe una propria identità, e se l'avesse sarebbe solo un fenomeno transitorio espressione del paternalismo borghese. *Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant*, e cioè che è nostra convinzione che l'associazionismo mutualistico abbia una propria identità, ed è sostanzialmente una strategia di resilienza ai cambiamenti.

2. *Fondamenti costituzionali*

La nostra Costituzione ha ben inteso l'importanza di dare garanzia costituzionale al diritto fondamentale di associarsi. Nella prima parte, dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, sotto il titolo primo dei rapporti civili, all'art. 18 sancisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. I costituenti non hanno dato una definizione del concetto di associazione, l'articolo esprime un generale diritto di associazione che prende anche la forma specifica della libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in forma associata, di associarsi in sindacati e in partiti, tutte ipotesi previste in articoli appositamente dedicati, per attribuire il giusto rilievo a quelle specifiche libertà.

In un senso più generale (art. 18), la libertà di associazione «è una delle espressioni di quella *autonomia* che la Costituzione ha riconosciuto sia a favore degli individui, sia a favore delle formazioni sociali»⁶. L'articolo 18, in effetti, si collega certamente all'art. 2 della Costituzione, con il quale si riconosce l'autonomia dei singoli e delle formazioni sociali, ma anche all'art. 3 della Costituzione «dove la dignità compare con una esplicita connotazione "sociale" e il riferimento agli "ostacoli di ordine economico e sociale" rinvia letteralmente ai doveri di solidarietà "economica e sociale" dell'articolo 2»⁷.

Siamo di fronte ad una cesura con il passato. Intanto perché l'art. 32 dello Statuto albertino riconosceva solo la libertà di riunione e non di associazione, come d'altra parte non era previsto neanche lo stato d'assedio del quale invece, come noto, venne fatto largo uso dopo l'Unità d'Italia. Lo

Statuto non faceva menzione dell'associazione, in compenso

non taceva il codice penale sardo del 1839, che agli art. 483-486 disponeva: «È vietata qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, con lo scopo di riunirsi tutti i giorni od a giorni determinati, per occuparsi senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, siano religiosi, siano letterari, siano politici od altri, se pure l'associazione non fosse formata col permesso dell'autorità legittima e siano osservate le condizioni da questa imposte. Ogni associazione di tal natura, formata senza autorizzazione, o che dopo averla ottenuta avrà violato le condizioni imposte, sarà immediatamente disciolta dalle autorità competenti; ed i capi, i direttori e gli amministratori della medesima saranno puniti col carcere, col confino, ovvero con multa secondo le circostanze. Saranno puniti con la stessa pena gli individui di un'associazione già disciolta che tornino a riunirsi, ma i capi direttori ed amministratori subiranno il carcere non minore di sei mesi od il confino secondo le circostanze. Chiunque avrà concesso l'uso di sua casa o di una porzione di essa per la riunione dei membri di un'associazione, quantunque autorizzata, dovrà renderne partecipe l'autorità competente, prima che segua la riunione, sotto pena di multa estensibile a lire duecento»⁸.

Gli articoli del c.p. però furono abrogati con un decreto-legge del 26 settembre 1848 n. 796, perché non più in armonia con l'ordine politico: «Dalle quali parole si desume essere stata dichiarata implicitamente, ma in modo che non ammette dubbi, come una delle nostre libertà costituzionali quella di associazione». Nel 1852 il Governo presentò un progetto di legge sulle associazioni ma il Consiglio di Stato lo respinse sostenendo «non essere opportuno di frenare un diritto che era stato usufruttato senza alcun detrimento della cosa pubblica»⁹.

Sebbene lo Stato liberale non abbia dato una gran prova di rispetto delle libertà, e non si mancava di rilevarlo, il dibattito in

seno alla Costituente non è stato 'contro' il regime liberale. La necessità di affermare esplicitamente il pieno diritto di associarsi, è stata una netta contrapposizione al regime fascista:

noi possiamo salutare con soddisfazione l'affermazione solenne dei diritti civili e politici del cittadino, che troviamo in testa a questo progetto: l'affermazione della libertà personale, della inviolabilità del domicilio, della inviolabilità di corrispondenza, della libertà di riunione e di associazione, della libertà di stampa, di azione in giudizio. Libertà tutte che importa riaffermare soltanto in quanto sono state negate, soltanto in quanto noi siamo chiamati a fare una Costituzione dopo il fascismo, dopo la tirannide, soltanto in quanto noi ci troviamo a dovere polemizzare con tutto un regime e con tutto un sistema. In questo senso l'affermazione di queste libertà ha oggi un valore ed un significato¹⁰.

Lo Stato liberale ha comunque fornito diversi elementi teorici e di esperienza. Certamente, la dottrina liberale non è contenibile in una formula omogenea. Per certi aspetti prevale la preoccupazione, ben comprensibile, di costruire argini nei confronti del potere esecutivo che tende ad abusare del potere di porre limiti alle libertà. E dunque è una dottrina proiettata verso lo studio dell'associazionismo politico. Nel 1897, per l'aggregazione alla Facoltà giuridica di Sassari, Antonio Ferracciu¹¹ scrive il saggio di diritto costituzionale sulla libertà di riunione e associazione, una questione definita «la più difficile che esista in diritto costituzionale», come conferma Ferracciu, «sicuri come siamo che in essa sovra tutti domini la influenza politica sugli incontestabili fondamenti giuridici»¹². La libertà, che forma oggetto del suo studio monografico, è però solo quella politica «Poiché, se è vero che anche tutti gli altri generi di associazioni [...], attingono la libertà di

loro formazione al diritto costituzionale», tuttavia le società civili, commerciali ed industriali, trovano «la loro disciplina nello studio di altri rami delle scienze giuridiche, che è completamente estraneo alle nostre ricerche, e sconfinerebbe evidentemente dai limiti della scienza che coltiviamo»¹³. Anche la voce scritta da Attilio Brunialti, per il «Digesto Italiano»¹⁴, si concentra sulle associazioni politiche e sul loro fondamentale ruolo svolto nella costruzione dell'opinione pubblica.

D'altra parte c'è, però, anche una dottrina più attenta in generale al rapporto tra Stato e cittadino, per esempio nella voce scritta da Gaetano Arangio Ruiz per l'«Enciclopedia giuridica italiana». Nelle varie forme di associazione, il rapporto non è tanto tra individuo e Stato,

il rapporto è tra Società e Stato; l'individuo associato sta di fronte al Governo negli atti esterni e temporanei di riunione, negli atti permanenti è la Società che si erige di fronte allo Stato, nemica od ausiliaria potente. Quei nuclei sociali organizzati, operanti in favore di un'opinione o per uno scopo morale o materiale, rappresentano l'impulso che viene dalle viscere sociali nell'organismo politico¹⁵.

Siccome «le associazioni costituiscono un diritto collettivo», non è neanche ipotizzabile una legge liberale sulle associazioni. Esistono, invece, leggi liberali sugli atti esterni, sul diritto individuale degli atti esterni dell'associarsi «che debbono trovare nella legge la norma di condotta individuale per tutto ciò che si attiene all'ordine pubblico, alla polizia nello stretto senso, ai reati ai quali si può dar luogo in tutte le forme di riunione esterna e pubblica»¹⁶. Punto di riferimento di Arangio Ruiz è l'America del Nord dove «l'individualismo è più che altrove scomparso» e l'associazio-

ne come un diritto collettivo «è diventata la necessità imprescindibile ed assoluta della vita sociale, civile e commerciale». È opinione di Arangio Ruiz che «Quando il grado di civiltà si eleva, la Società domina sullo Stato, e la democrazia piglia il sopravvento, la Società deve trovare in sé stessa la salvezza organizzandosi nelle associazioni»¹⁷.

Anche Giorgio Arcoleo sostiene che il diritto di associazione si deve considerare riconosciuto dall'art. 32 dello Statuto albertino¹⁸ e

come ogni altro diritto individuale si riannoda al problema complesso, di trovare un punto comune tra la libertà e il limite, punto che non può definirsi con sillogismi da scuola, ma con l'esame compiuto dei vari rapporti tra l'individuo e lo Stato, considerati non quali due entità separate e quasi nemiche, d'indole propria, venute poi a un modus operandi per transazione, ma come due organismi le cui funzioni, per quanto distinte, s'intrecciano e arrivano spesso a confondersi nella complessa vita sociale¹⁹.

Arcoleo, non a caso frequenta le lezioni di Francesco De Sanctis, «in particolare l'anno accademico 1873-'74», nel quale «teorizzò la sua concezione sulla democrazia ideale e reale, cogliendone la trasformazione in atto nella fine del secolo: "La nuova democrazia mette a base della sua dottrina non l'individuo ma l'associazione, l'essere collettivo"»²⁰.

D'altra parte è la realtà della costellazione di forme associate che spinge verso il riconoscimento di formazioni intermedie tra l'individuo e lo Stato. Come è noto la storia è stata un'altra. Aveva ragione Tocqueville e torto Arangio Ruiz. Arangio Ruiz aveva criticato la previsione del filosofo francese circa il crescente interventismo dello Stato che si sarebbe sostituito alle associazioni. Al contrario Arangio Ruiz credeva in un mutamento: «oggi, parallelo all'aumen-

to delle funzioni dello Stato, [Tocqueville] avrebbe scorto l'aumento delle libere associazioni»²¹. È un lungo e articolato percorso che non possiamo affrontare in questa sede, ma si può tentare di indicare una possibile risposta al 'fallimento' della crescita dell'associazionismo insieme allo Stato. L'impedimento a riconoscere un ruolo autonomo alle formazioni collettive della società civile non era lo spettro dei privilegi di *status*²² d'Antico regime. La famigerata legge *Le Chapelier* del 1791 in Francia viene superata dalla legge Waldeck Rousseau del 1884, la quale «n'a pas seulement ajouté la liberté syndicale à la liste des libertés reconnues par la République, elle a donné le jour à une scène juridique nouvelle sur laquelle un certain nombre d'"acteurs" viennent représenter les employeurs et les salariés»²³. Anche in Italia ci sono segnali di apertura, ma non è questo il punto. Nella seconda metà dell'Ottocento il passato è davvero alle spalle, a distanza di un secolo dalla rivoluzione che ha liberato gli individui dalle gerarchie corporative, le necessità sono altre, soprattutto è fondamentale rafforzare gli Stati nazionali. È il momento della massima elaborazione della personalità giuridica dello Stato che «è comando, autorità; è unità giuridica. Tanto rigida, che la costruzione al suo interno di diritti pubblici soggettivi non potrà che imboccare sentieri accidentati e problematici. Al polo opposto, dominano invece incontrastati la signoria della volontà, il diritto soggettivo, il contratto. Purezza, compattezza, semplicità tuttavia durano poco»²⁴. La necessità è di costruire Stati nazionali forti, con un forte apparato burocratico-amministrativo; è un obiettivo primario anche dell'Italia unificata, ma che stenta a stare al passo con le altre nazioni europee. In Italia, scri-

ve Giovanna Procacci, «prevalsero le esigenze centralizzatrici dello Stato e non si tenne conto del vivace tessuto associativo volontario esistente nel paese»²⁵. La legge del 1886, sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso, è stata un fallimento perché è mancato il coraggio di dare sviluppo all'associazionismo mutualistico. Si sono scontrate due anime liberali: una che voleva fare del mutuo soccorso una sorta di strumento per il contenimento delle piazze e l'altra che vedeva nel mutuo aiuto una forma progressiva di emancipazione dalla carità e dalla ignoranza. La legge condiziona la concessione della personalità giuridica al perseguimento di scopi obbligatori e, ovviamente, mostra una forte diffidenza verso le potenzialità di legittimare associazioni di resistenza. Il problema del dissenso politico era certamente sentito dal governo e dal Parlamento, tuttavia non mancavano mezzi di 'contenimento' piuttosto efficaci²⁶. Conti alla mano, rimaneva ancora conveniente lo strumento della repressione piuttosto che aprire falle dalle quali si rischiava di far penetrare le temutissime idee socialiste. Ma questa non è l'unica ragione del compromesso al ribasso. Il conteso di quegli anni è quello della distinzione tra il diritto pubblico che si occupa dello Stato e «cioè l'organica manifestazione del popolo» e il diritto privato, che «è l'insieme dei rapporti giuridici in cui ciascun individuo esplica la propria vita»²⁷. Nello stesso anno della legge per il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso Vittorio Scialoja traduce *Staatsrecht* «come diritto politico». In altre parole, le leggi sociali sono soluzioni politiche transitorie che non si possono definire 'veramente' giuridiche. Solo apparentemente le leggi sociali moltiplicano

gli status giuridici, perché in realtà non intaccano l'ordine giuridico-politico liberale ponendosi come mere eccezioni al sistema così confermato. Il sempre maggiore interventismo dello Stato, chiesto pure dai riformatori, dai novatori, conferma e rafforza il monismo legislativo. Dal punto di vista giuridico, le leggi sociali hanno determinato il fenomeno, ancora in atto, della progressiva marginalizzazione della scienza giuridica che si trova sempre più a rincorrere il mero dettato del legislatore che dal canto suo può ignorare e strumentalizzare la dottrina.

La Germania di Bismarck nel 1883 abbandona «il progetto fortemente accentratore e accetta il ruolo delle società operaie e dei gruppi professionali intermedi», ma quei corpi intermedi non sono enti autonomi bensì enti di diritto pubblico e lo stesso si può dire dell'Inghilterra di Lloyd George «che acconsentì che le società operaie gestissero gli schemi assicurativi obbligatori introdotti nel 1906»²⁸. In buona sostanza si conferma lo schema del semplicistico rapporto Stato-cittadino, non c'è spazio per l'autonomia giuridica delle associazioni, l'unica dimensione immaginabile per le forme intermedie tra Stato e individuo è di intenderle come somma di libertà private individuali oppure come soggetti collettivi ma riconosciuti solo in quanto si fanno carico di svolgere alcuni compiti statali²⁹, va da sé che questo ruolo comporta un controllo e una dettatura degli scopi da perseguire.

La rivendicazione dei diritti viene piegata a favore delle politiche nazionaliste degli Stati³⁰, e il regime fascista porta a compimento il disegno nazionalista e statalista: riduce l'orario di lavoro, anche per favorire lo sviluppo demografico, protegge

la maternità, statalizza gli enti previdenziali e snatura la diffusa mutualità spontanea che il regime corporativo rende pubblica e obbligatoria come il sindacato.

La Costituzione repubblicana poteva essere l'occasione di un nuovo inizio, l'occasione per il recupero del protagonismo della società civile con le sue articolazioni. È la stessa Costituzione repubblicana a dare una nozione di popolo «complessa, multiforme, plurale», cioè in antesi alle costruzioni ideologiche autoritarie, ma anche alla «somma di individui eguali postulata dal contrattualismo settecentesco»³¹. Poteva essere l'occasione anche per il recupero dell'esperienza associativa mutualistica da affiancare al nuovo dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli affinché la pari dignità non venisse incisa da vecchiaia, malattia, inabilità, povertà. Ma così non è stato, anzi si è preso atto della incompatibilità delle società di mutuo soccorso con il *welfare state* e si è confermato il rapporto assistenziale e previdenziale del singolo cittadino con lo Stato:

Le ragioni che hanno determinato la costituzione di mutue di soccorso e il loro diffondersi sono ora in gran parte superate dal movimento assistenziale e previdenziale moderno, nella forma obbligatoria e volontaristica, comune a tutte le legislazioni sociali. Il bisogno di associarsi in forma solidale per apprestare i mezzi necessari ad affrontare eventualità che interessano i soci è in gran parte, se non completamente, venuto meno per l'acquisizione, nel sistema giuridico-sociale degli Stati moderni, di provvidenze di carattere generale, per cui si viene ad instaurare un rapporto fra ente assistenziale o previdenziale e cittadino singolo, superando la forma specifica e limitata della società mutua di soccorso³².

3. Debolezze del mutuo soccorso: tra storia e storiografia

Prima di assumere la forma di assicurazione sociale obbligatoria, la protezione è nata con la solidarietà delle prime società di mutuo soccorso. Tre sono le funzioni che assolvono nei confronti dei propri soci: quelle assicurative (malattia, infortuni e vecchiaia), quelle di sovvenzionamento delle famiglie dei soci deceduti (spese funerarie, sussidi una tantum o periodici) e le funzioni economiche, cioè fornire ai soci strumenti e mezzi di produzione moderni o i fondi per acquisirli, dare aiuti economici in caso di crisi produttive. Le società di mutuo soccorso anticipano somme di denaro, concedono prestiti a tasso agevolato, emettono assegni in caso di disoccupazione, allestiscono e gestiscono magazzini di consumo (cooperativi) per i soci, agenzie di collocamento, ecc. Le società di mutuo soccorso hanno dunque molteplici obiettivi, anzitutto l'assistenza in caso di malattia, infortuni e vecchiaia e ci sono, poi, anche altri obiettivi facoltativi, ma non meno importanti, come la scolarizzazione, i corsi professionali, le biblioteche, i corsi di formazione economica itinerante e altro ancora. Sono per definizione un modello incompiuto, negli anni Novanta avremmo detto che sono 'mutanti' in quanto si adattano ai bisogni e mutano con il variare delle esigenze.

Già solo le funzioni che si propongono di svolgere ci restituiscono l'importanza delle associazioni di mutuo aiuto, ma prima di essere uno strumento di socializzazione dei rischi, le società di mutuo soccorso adottano una modalità di relazione basata anzitutto sulla fiducia, sulla solidarietà e sulla partecipazione democratica che coniuga la

centralità della persona con la dimensione relazionale del benessere individuale. Il principio 'una testa, un voto' realizza una eguaglianza sostanziale tra i membri ed implica una partecipazione responsabile alla vita della comunità chiamata a processi decisionali democratici.

Le ragioni del loro superamento sono complesse e forse riassumibili nel fatto che il tempo a cavallo tra XIX e XX secolo non era quello giusto per affermare l'associazionismo mutualistico. In ogni caso, certamente un momento di svolta, in negativo, è stato il fallimento del pacchetto di proposte legislative del ministro Domenico Berti, «una specie di codice del lavoro», afferma Luigi Luzzatti, apprezzabile perché «facendo assegnamento per l'assicurazione contro gl'infortunii del lavoro sulle nostre antiche e benemerite Casse di risparmio e coordinando con l'assicurazione l'altro disegno di legge sulla responsabilità dei fabbricanti e degli intraprenditori dà a questo lato del problema sociale una soluzione nuova ed efficace». Provvedimenti che Luzzatti definisce «notevolissimi» perché mirano ad aiutare la libera previdenza, la formula, a suo dire, per un «durevole, progresso popolare»³³.

In effetti, il riconoscimento delle società di mutuo soccorso doveva essere accompagnato dalla legge 8 luglio 1883 n. 1473, con la quale si conferiva il riconoscimento giuridico alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro degli operai. Ma soprattutto doveva promulgarsi la legge per aggravare la responsabilità civile degli imprenditori: si riteneva infatti che il maggior rischio avrebbe spinto volontariamente gli imprenditori a forme assicurative, in particolare verso la Cassa nazionale. D'altra parte fino alla svolta pubblicistica,

diverse dottrine giuridiche avevano tentato la strada del contenimento della responsabilità aquiliana, e cioè il nesso di causalità tra il danno subito e la colpa del padrone³⁴. Fallito il progetto sulla responsabilità civile, la legge 17 marzo 1898, n. 80, introduce l'assicurazione obbligatoria degli operai presso la Cassa o anche presso Istituti privati o presso appositi sindacati istituiti tra imprenditori³⁵. Come noto la soluzione, sofferta, dell'assicurazione obbligatoria è andata ben oltre l'oggetto del suo intervento, ha rotto un tabù e a partire dal settore degli infortuni sul lavoro ha permesso l'affermarsi della «prospettiva assicurativo-assistenziale, inconciliabile, a dire di molti, con le regole del danno aquiliano fissate dal Codice»³⁶.

Un'altra ragione dell'indebolimento delle società di mutuo soccorso è stata la questione delle pensioni di vecchiaia. Luzzatti rileva che «l'esperienza ha sinora chiarito che le società di mutuo soccorso idonee ad assicurare i sussidi delle malattie comuni, non aiutano in molti casi con certezza di effetto la vecchiaia e la famiglia superstite dei lavoratori»³⁷. E le ragioni principali sono due: «Una è la miseria; la pochezza del risparmio connessa colla pochezza del salario. L'altra è il numero ristretto dei soci, non atto ad attuare le leggi dell'assicurazione. *Idealmente* [...], gli operai federando per tali infortuni i loro sodalizi in modo libero, potrebbero formare la più potente impresa di assicurazione»³⁸.

Non solo la miseria, le società di mutuo soccorso avevano grandi limiti nel calcolo e nella gestione dei sussidi: già nel 1862 con la prima rilevazione nazionale, gli estensori «stigmatizzarono aspramente la precarietà delle gestioni e delle scritture contabili delle SMS, dato che alle promesse di sussidio

non corrispondeva la conoscenza delle probabilità statistiche degli eventi assicurati». Ciò era certamente vero «ma l'assicurazione sarebbe rimasta soltanto un'utopia se si fossero attesi i dati statistici prima di iniziartela, dato che le prime tavole di "morbosità" furono poi redatte soltanto e proprio grazie all'esperienza di quelle SMS»³⁹. Al problema si poteva, comunque, ovviare ma naturalmente si sarebbe dovuta accettare qualche forma di controllo sugli statuti. Così, in effetti, si faceva in Inghilterra, in Francia e nel Belgio, dove «oltre ad essere imposto l'esame preventivo anche delle basi tecniche della società, sono ben anche soggette a una continua e speciale vigilanza da parte di speciali Autorità, il registratore in Inghilterra, la Commissione permanente di vigilanza in Francia e nel Belgio»⁴⁰. La legge italiana, invece, «a differenza di quasi tutte le straniere, non subordina a questa indagine preliminare il riconoscimento giuridico della società; essa limita l'azione del potere giudiziario al solo verificamento delle condizioni estrinseche» altrimenti ci sarebbe voluto l'esame anticipato di statuti e mezzi e però avrebbe reso «necessaria quell'ingerenza che la legge non ha voluto accogliere»⁴¹.

Il dato sconsolante emerge da un'indagine: risulta infatti che chiedano il riconoscimento solo il 17,2% nel 1894 e il 23,7% nel 1904, ma si vede anche che le società di mutuo soccorso non sono restie «a richiedere il riconoscimento per non informare alle disposizioni legislative e alle norme i loro statuti sociali, come i più credono», il vero problema è la burocrazia «per ottenere il riconoscimento, che, anziché incrementarlo, lo intralcia, e gli stessi benefici concessi alle società di mutuo soccorso non sono che misera cosa, e si riducono a lievi

riduzioni fiscali, come rilevasi dai dati statistici degli scopi sociali, presso le società di mutuo soccorso in Italia»⁴². E così la legge aveva deluso i conservatori, i progressisti e forse un po' meno gli altri.

Le società di mutuo soccorso, osservate per quel che sono e non per quello che dovrebbero essere, realizzano una socializzazione di rischi difficilmente affrontabili individualmente. Possono essere funzionali «alle esigenze di sviluppo economico e di controllo sociale espresse dai ceti dirigenti», tuttavia non è un fenomeno leggibile «solo nell'ottica riduttrice del paternalismo e della forzata collaborazione fra le classi»⁴³. Si tratta di un problema storiografico, se come afferma Steven Soper

Historians have been inclined to view the effort by liberal elites to form popular associations, before and after unification, as a half-hearted and short-lived prologue to the proliferation of truly independent, social trade unions. There are good reasons, however, to put aside the long view of popular associations as failed instruments of bourgeois hegemony or modern labour organization, and examine more closely what was new and meaningful about them in the specific context of Italian unification. Italian liberals were not united in their enthusiasm for popular associations, but this is neither surprising nor sufficient to explain historians' relative neglect of the topic⁴⁴.

Non si tratta di estrose affermazioni, l'attenzione storiografica, scrive Luigi To-massini «per lungo tempo si è concentrata soprattutto sui suoi aspetti politici; e più precisamente sulla funzione propedeutica e preliminare dell'associazionismo mutualista rispetto ad altre e più "mature" forme di organizzazione del movimento operaio». Senza disconoscere l'importanza di questa tradizione di studi, va rilevato che però ha «tenuto in ombra proprio alcuni aspetti tipici dell'associazionismo mutualista, in

particolar modo per quello che riguardava la sua dimensione economica e sociale»⁴⁵, e potremmo aggiungere gli aspetti giuridici. Il saggio di Tomassini riprende quanto aveva già sostenuto in altra sede, cioè nel corposo e importante lavoro comparativo curato da Marcel van der Linden pubblicato nel 1996. In quel contesto internazionale, numerose sono le denunce sullo 'strabismo' storiografico. Per esempio, in Gran Bretagna

mutual benefit societies are generally known as "friendly societies". In the later nineteenth century friendly societies constituted the largest and most representative working-class organisation in the country yet little has been published on them in comparison with work undertaken on the history of trade unions and the co-operative movement⁴⁶.

O, in Spagna

Most studies document the collateral aspect of mutualism in unionism. Documentation does not, however, entail analysis. Even now, we are unaware of the true extent of their strictly mutualist activities, perhaps because of the conception that underlies many studies on the history of the labour movement. We are referring to that teleological idea that considers mutualism important only as preparatory forces for the arrival of unions. Once the unions emerged, the persistence of mutualism ceased to be of interest as a specific subject of study. While this idea is beginning to be discarded, it still carries some weight⁴⁷.

Ma interessante, se guardato con rinnovato approccio, è anche lo studio degli archivi delle società di mutuo soccorso, raccolti negli Atti del convegno, la sede della pubblicazione del saggio in italiano di Tomassini. L'indagine è impressionante, perché mostra una miriade di società nate anche in piccoli borghi. Un numero imponente che precede di gran lunga il timido sviluppo industriale italiano. Si associano

artigiani, commercianti, operai, impiegati e, forse, non è un paradosso che il numero cali con lo sviluppo industriale.

4. *La solidarietà mutualistica*

La condizione iniziale necessaria è quella di studiare il fenomeno per sé stesso e non «comme étape transitoire vers des formes plus combatives de l'action ouvrière»⁴⁸ perché altrimenti si mettono in ombra aspetti importanti dell'intera società. La questione evidentemente non è così semplice, se Dora Marucco, a proposito della letteratura di esperti, politici e filantropi, pur non intendendola sottovalutare né usare in quanto al di fuori della sua analisi, comunque pone il problema perché

ci si dovrebbe domandare in quale misura nell'attenzione al fenomeno del mutuo soccorso da parte della classe dirigente liberale possa entrare anche quella produzione che sembra scaturire dal seno dello stesso associazionismo mutualistico ad opera sia di rappresentanti borghesi dei sodalizi mutualistici, i Cesare Revel per intenderci, sia di riviste quali «L'educatore del popolo», che porta come sottotitolo *Organo ufficiale delle associazioni operaie di mutuo soccorso d'Italia* ci vuole una risposta cauta perché a differenza degli annali di statistica, le pubblicazioni ministeriali, gli annali, i bollettini ci si trova di fronte a una realtà più complessa. In questo tipo di pubblicistica le società di mutuo soccorso entrano non come oggetto di analisi, compiute da autori estranei al movimento mutualistico, bensì come soggetto che sviluppa una riflessione su se stesso. Ovviamente a pilotare tutta l'operazione sono per lo più i rappresentanti borghesi dell'associazionismo mutualistico: questa è però, una caratteristica largamente presente nel fenomeno italiano, per cui non resta che o espungere il mutuo soccorso dal novero dell'associazionismo operaio o conservarlo, ma impedirsi un'assimi-

lazione *tout-court* delle sue espressioni a quelle delle classi dirigenti borghesi⁴⁹.

Si può aggiungere anche un'altra riflessione, non di poco conto, e cioè che le società di mutuo soccorso non si limitano a migliorare concretamente le sorti di una parte della popolazione, esse «insufflent un relatif esprit d'indépendance et de démocratie dans le tissu social, quelles que soient les arrières pensées de leurs animateurs»⁵⁰.

La letteratura evocata dalla Marucco probabilmente non è quella dell'«indottrinamento collettivo»⁵¹, per esempio di Gustavo Strafforello che per la «Biblioteca utile» della Treves traduce, prendendosi diverse libertà, le conferenze dello scozzese Samuel Smiles, *Self-Help*. La Collana della Treves viene inaugurata con la pubblicazione di *Cose utili e poco note*, cioè la traduzione del volume di John Timbs, *Things not generally known*. Ma il vero successo è la pubblicazione nel 1865 di *Chi si aiuta Dio l'aiuta*, ovvero la traduzione di Strafforello, di cui all'inizio del Novecento si erano vendute 150.000 copie. Il concetto di fondo è che il pauperismo degli operai sia dovuto alla loro responsabilità individuale e alla tendenza al vizio.

Fra le altre cose, essa fa toccar con mano come le condizioni degli operai, contrariamente alle declamazioni ed alle fallacie dei visionari socialisti, sieno assai migliorate e come, se vi hanno ancora operai che soffrono, se ne abbia ad accagionare la loro propria imprevidenza, il loro scialacquare ed i loro vizi, piuttostoché la pretesa tirannia del capitale⁵².

Il titolo italiano è in realtà la traduzione dell'incipit di Smiles: «Heaven helps those who help themselves», certamente più 'provvidenzialistico' ma è anche vero che *self-help* è di difficile traduzione, come

nella lingua francese. Lo stesso problema si pone con il principio tedesco della *Selbsthilfe*: «Alors que l'anglais traduit parfaitement cette notion par *self-help*, le diction "Aide-toi, le ciel t'aidera" qui sert souvent à l'exprimer en français, n'en rend compte que partiellement»⁵³. Le conclusioni di Strafforello sono inaccettabili, ma le analisi sono corrette perché rappresentano fedelmente la condizione giuridica dei cittadini non-proprietari e dei rapporti tra privati. Corrisponde al quadro giuridico l'affermazione che il lavoro è «l'unico patrimonio dell'operaio»⁵⁴, e che se lavorare è una necessità tanto più lo sarà per l'operaio. C'è, però, un altro livello di 'propaganda' del *self-help*. Il giurista milanese, Enrico Fano, descrive l'effettivo scollamento tra ciò che è vagheggiato dai codici e la realtà:

Vero è che l'operaio è libero di discutere e di fissare a piacer suo la ragion della mercede, e che questa è il prezzo della vendita spontanea e legittima d'un lavoro determinato. Ma nel contratto che avviene, le condizioni del capitale e del lavoro, si scorge chiaramente, non sono eguali: chi lavora ha fame, e non può aspettare, e debbe così sottoporsi sempre alle condizioni di colui che tiene il capitale e che può a sua posta e quando meglio i suoi interessi lo comportino, aspettare l'occasione d'applicarlo. L'operaio è quindi alla mercé di chi lo conduce, e l'impossibilità in cui spesso si trova di patteggiare col miglior vantaggio del suo lavoro, lo pone in triste condizione, e gli fa ottenere una retribuzione talora inadeguata al servizio prestato. La concorrenza degli operai fra loro li costringe poi spesso a cedere il proprio lavoro al minor prezzo possibile. Ciò è vero, ma se tali sono le condizioni necessarie che il lavoro trova sul mercato, vano è l'opporli al corso delle leggi economiche, e non potrebbe da tale opposizione risultarne che effetti funesti⁵⁵.

Il punto di vista è certamente quello della conciliazione tra capitale e lavoro ed è pure certo che c'è la volontà di fare delle associazioni una cinghia di trasmissione tra classi sociali, perché la mera resistenza alle leggi

del mercato non è, per Fano, una via d'uscita. Per uscire dalla precarietà del salariato, perché il salario non è «la forma definitiva e perfetta dell'ordinamento del lavoro», la soluzione dovrebbe essere la cooperazione e «Le società di mutuo soccorso consacrando i principii dell'aiuto di sé stesso e del reciproco soccorso sono la prima forma e la base della società cooperativa», ovvero l'ideale «dell'emancipazione operaia, vale a dire, il capitale raccolto nelle mani di chi lavora, e creato dai lavoratori medesimi mediante la spontanea associazione dell'opera e delle intelligenze»⁵⁶. Non si tratta di mere utopie, perché l'avvocato è un giurista esperto di diritto amministrativo e di diritto previdenziale, oltretutto di quello bancario, in qualità di deputato è protagonista nei progetti di legge sulle Casse di risparmio e sull'erogazione agevolata del credito ai ceti meno abbienti e sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso, e in più occasione si trova a collaborare con Luigi Luzzatti, tra i massimi divulgatori dell'associazionismo mutualistico.

Al filone selfhelpista possiamo aggregare anche Francesco Viganò, un giurista impegnato nella divulgazione e il sostegno alle società di mutuo soccorso «che debbono vincere la millesima lotta e ricomporre l'umanità, sono quelle dal basso all'alto fondate sull'onnipotente principio dell'*aiuto di sé stesso*»⁵⁷. L'*Ajuta te stesso* di Viganò è quello della solidarietà tra interessi economici, perché è soprattutto l'accesso al credito che può dare concretezza all'eguaglianza economica e compensare la mera eguaglianza giuridica formale. In questo senso il principio della *Selbsthilfe* non coincide con "l'aiutati che Dio (o il ciel) t'aiuta", perché consiste nell'«aide à soi-même dans le cadre des structures mutua-

listes»⁵⁸. Viganò, insieme a Luzzatti, è tra i padri fondatori delle banche cooperative. Il modello di riferimento è quello del giurista, magistrato tedesco Schulze-Delitzsch. Ha solo ventidue anni quando Luzzatti pubblica il volume *La diffusione del credito e le banche popolari* nel quale illustra il fenomeno delle banche cooperative tedesche e belghe, in particolare il vantaggio di dare accesso al credito alle classi popolari: «si stringono insieme in sodalizio fraterno per farsi il credito a vicenda, con una cassa alimentata da certi depositi obbligatori, e con speciali cautele semplici ma pure efficacissime [...] Insomma si possono assomigliare ad una società di mutuo soccorso, in cui i membri non si propongono per iscopo il sussidio per malattia o la pensione in casi di vecchiaia, ma il prestito di denaro quando ne abbiano bisogno»⁵⁹. Luzzatti adatta la proposta di Schulze-Delitzsch, introducendo il principio della responsabilità limitata, e diffonde il modello in Francia⁶⁰ e non solo, anche in Canada, Australia e negli Stati Uniti. Il progetto di riforma, la «dottrina conciliatrice» di Schulze-Delitzsch, suscita una forte attrazione su Luzzatti che prima di essere un noto economista, è un costituzionalista. A nostro avviso Luzzatti apprezza e condivide l'impianto di fondo della riforma sociale proposta da Schulze-Delitzsch proprio per la capacità di riformare la società, ne coglie la portata 'costituzionale' nel senso che le Banche popolari sarebbero state solo un tassello di una generale riforma sociale. È il mutuo credito, e non quello sul lavoro, il «battesimo di affrancazione» delle moltitudini: «colla propensioneagliarda al risparmio, colla dimostrazione pratica che la migliore delle sagacie sta nella probità, la banca popolare piglia un posto eminente fra le istituzioni educative del po-

polo, e adombra uno dei lati più nobili della cooperazione. La quale si propone di affratellare i vari interessi, che spesso si cozzano fra loro, e fu perciò salutata dallo Schulze coll'epiteto di *dottrina conciliatrice*»⁶¹.

Una riforma liberale, cioè, che consideri decisivi accanto al capitale, i fattori morali e in cui centrali sono sempre la libertà e la forza individuale, ma è la libera associazione che rappresenta ciascuno nel momento in cui le forze individuali non sono sufficienti⁶². L'impianto della riforma sociale-costituzionale poggia sull'associazionismo di mutuo aiuto: «la banca popolare non è che una delle varie manifestazioni del principio cooperativo, che s'inizia nei modesti consorzi di mutuo soccorso, si elabora col credito mutuo e coi sodalizi di consumo, e si perfeziona colle società cooperative di produzione»⁶³. Il 'catechismo morale' è cioè finalizzato all'ingresso in una dimensione collettiva, e pur rimanendo centrale l'individualità dovrà essere l'associazione in sé ad avere rilievo giuridico: un corpo intermedio tra Stato e cittadino. Questo basta ad ostacolare il riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. Ancor prima del timore di dare forza alle associazioni 'cattive', quelle dei socialisti che vogliono sovvertire l'ordine borghese, è l'idea stessa dell'autonomia giuridica delle forme associative che sovverte l'ordine giuridico liberale.

«La Società cammina», scrive nel 1895 Arangio Ruiz, come «partecipe dell'elettrico, che in un attimo porta la parola ad enormi distanze od illumina una città intera – cammina vertiginosamente. È il moto sociale che tramuta incessantemente uomini ed istituzioni cangiando financo il concetto di libertà»⁶⁴. E potremmo aggiungere pure il concetto di solidarietà che è in continua

costruzione e soprattutto è, come il termine che l'esprime, ambiguo e si può prestare alle costruzioni le più disparate.

Lascio definire concetti complessi, mutevoli e sdrucceolevoli, a chi è ben più attrezzato di me: quello che vorrei fare qui è rilevare che prima di essere un principio, la solidarietà si realizza in azioni e comportamenti che nel caso delle società di mutuo soccorso si formalizzano in diritti e doveri dei soci scritti negli Statuti. Da quella forma giuridica non possiamo pretendere di cogliere più di quello che è, una mera formalizzazione giuridica della solidarietà tra soci. L'approccio giuridico rimane una bussola importante ed è interessante la lettura che ne fa Alain Supiot. Anzitutto, rileva, il concetto di solidarietà viene dal diritto delle obbligazioni e non dal diritto delle persone. È una eredità del diritto romano che nel codice civile designa

une technique juridique destinée à régler les hypothèses de pluralité de créanciers (solidarité active) ou de débiteurs (solidarité passive) d'une même obligation. Alors que le droit civil n'appréhendait généralement le rapport d'obligation que sur un plan individuel, la solidarité permettait de le penser sur un plan collectif (collectivité de créanciers et de débiteurs), en l'absence de tout lien communautaire et de tout consentement individuel (ce qui permettra à la solidarité sociale de s'émanciper du contrat d'assurance). A la différence de la fraternité, la solidarité se présente comme une pure technique purgée de toute référence dogmatique. Elle semble procéder des faits (l'indivisibilité de l'objet d'une obligation ou la coresponsabilité des auteurs d'un dommage) et n'a pas besoin de s'appuyer sur la croyance en une ascendance commune entre les personnes qu'elle lie⁶⁵.

Cioè non ha bisogno di evocare un altro concetto ambiguo, la fraternità⁶⁶. La mutua solidarietà si esplica in azioni e comportamenti condivisi, bisogna forse partire pro-

prio dai fatti prima che dai principi astratti. Così, per esempio, fa la Corte costituzionale, riferendosi al volontariato, che 'definisce'

l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini. Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. Della natura di tali diritti fondamentali il volontariato partecipa: e vi partecipa come istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale, nel senso che di tale libertà è una manifestazione che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi dell'autorità⁶⁷.

Ci sono molti punti di contatto con la solidarietà mutualistica espressa dalle società di mutuo soccorso, a cominciare dal riconoscimento di una dimensione relazionale delle persone che agiscono anche senza la coercizione che deriva da doveri pubblici e comandi autoritari e che quindi si auto-organizzano. In particolare, la solidarietà della «dottrina conciliatrice» delle società di mutuo soccorso è 'inconciliabile' con due accezioni. La prima, quella più vicina a noi, di «redistribution of financial resources by the state», cioè un concetto

di solidarietà che serve «to legitimate the welfare state», la cui caratteristica «is not that it consists of *moral* ideals or duties to support the needy, but that this support is legally institutionalized by the state. Needy citizens do not expect help from their fellow citizens, but instead have a formalized claim to such aid from the appropriate institutions, which puts them in a position to force the appropriate services with legal means»⁶⁸. Ed è parimenti distante dall'accezione di Robert Michels e cioè di una solidarietà che è solo contro qualcuno: «Zur Bildung eines Solidaritätskreises ist a priori die Existenz scharfer Gegensätze erforderlich; man ist nur solidarisch gegen jemand. Die Solidarität, dieser unentbehrliche Kern jeder Kooperation, birgt also ein überwiegend negatives Element in sich»⁶⁹. Come osserva Rainer Zoll, la solidarietà operaia «viene intesa in termini di comunanza, in alcuni casi addirittura identificata con una comunità fortemente coesa», tuttavia presenta delle carenze, per esempio «sebbene anch'essa sul piano ideale abbia una valenza universalistica, tuttavia per il fatto stesso di essere concepita come solidarietà 'contro' un antagonista contiene già in sé un limite che lascia aperta la strada a ulteriori restrizioni»⁷⁰.

Diverse sono le accezioni della solidarietà, perché molteplici sono le forme storiche che essa può assumere. La solidarietà delle società di mutuo soccorso è un tentativo di svincolarsi dall'ordine giuridico liberale che tutela essenzialmente il cittadino-proprietario. Lo Stato liberale poggia sulla sovranità della legge e riconosce solo le libertà sancite espressamente dalle norme positive. La Costituzione liberale è sostanzialmente un compromesso politico che non ha la forza giuridica per garantire

le modeste libertà dichiarate, perché non è una fonte giuridica sovraordinata alla legge⁷¹. La vera dimensione costituzionale dello Stato di diritto è la codificazione, soprattutto quella del diritto civile in cui centrale è il diritto di proprietà individuale che esclude il riconoscimento della proprietà collettiva ed esclude anche l'accesso alla proprietà a chi non possiede. È un ordine che tende a conservare le disuguaglianze reali attraverso l'eguaglianza formale che si concretizza nello schema del contratto ovvero il libero incontro della volontà delle parti che si presumono eguali. Si sostiene che astrattamente considerata la proprietà è una facoltà che possiedono tutti gli individui ed è dunque 'colpa' dei singoli se non si sollevano dalla condizione di miseria.

La solidarietà delle società di mutuo soccorso per certi aspetti 'anticipa' la nozione di solidarietà che innerva la Costitu-

zione repubblicana, in quanto è il tentativo di avere un'esistenza dignitosa attraverso l'associazione di mutuo aiuto. Centrale nelle società di mutuo soccorso è certamente il sostegno economico, ma c'è qualcosa di più che riguarda la complessità dei bisogni dei soci in quanto persone: nelle società di mutuo soccorso «il socio non vi partecipa per il solo scopo utilitaristico del sussidio o della pensione, ma benanche per i benefici morali che ne ricava»⁷², potremmo dire «quel complesso di valori che sono capaci di realizzare integralmente un uomo»⁷³, che è la dignità.

¹ Il presente contributo anticipa alcune riflessioni generali alla base di una monografia di prossima pubblicazione su *Mutualismo e solidarietà: strategie di governo del cambiamento tra Otto e Novecento*.

² P. Costa, *Democrazia e conflitti*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 38, 2019, p. 25.

³ Ivi, p. 36.

⁴ Cfr., P. Grossi, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 5/6, 1976/1977, pp. 306 ss.; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000.

⁵ «Si possono certo valutare le trasformazioni tecniche della responsabilità civile come completamente corrispondenti agli

interessi dell'industria in espansione, ma ciò rende spesso testimonianza opaca ed inappagante delle trasformazioni del giuridico e delle sue relazioni con il sociale», G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 237.

⁶ P. Barile, *Associazione (diritto di)*, in «Enciclopedia del diritto», III, 1958, § 10.

⁷ S. Rodotà, *Solidarietà*, Roma-Bari, Laterza. Edizione del Kindle, posizione 663.

⁸ G. Arangio Ruiz, *Associazione (diritto di)*, in «Enciclopedia giuridica italiana», vol. I, parte IV, 1895, p. 950.

⁹ Ivi, p. 957.

¹⁰ Così si esprime Renzo Laconi (Comunista), nella seduta del 5 marzo 1947 dell'Assemblea Co-

stituyente, <<https://www.nascitacostituzione.it/02p1/01t1/018/index.htm>>.

¹¹ S. Mura, *Per un profilo di Antonio Ferraciu, un costituzionalista da rivalutare*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 30, 2015, pp. 157 ss.

¹² A. Ferraciu, *Intorno alla libertà di riunione e di associazione nello Stato moderno. Saggio di diritto costituzionale per l'aggregazione alla Facoltà giuridica della R. Università di Sassari*, Sassari, Premiata Stab. Tipografico G. Dessì, 1897, p. 9.

¹³ Ivi, p. 29.

¹⁴ *Associazione e riunione (diritto di)*, in «Digesto Italiano», IV, parte seconda, 1893-1899, pp. 1-50.

¹⁵ Arangio Ruiz, *Associazione (diritto di)* cit., p. 901.

¹⁶ Ivi, p. 906.

¹⁷ Ivi, pp. 982-983.

- ¹⁸ G. Arcoleo, *Riunioni ed Associazioni politiche* (Note all'art. 32 dello Statuto), Napoli, Ferdinando Bideri Editore, 1878, p. 29.
- ¹⁹ Ivi, pp. 37-38.
- ²⁰ T.E. Frosini, *Giorgio Arcoleo, un costituzionalista in Parlamento*, in «AIC», 2005, <https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003_2010/materiali/anticipazioni/arcoleo/arcoleo.pdf>, p. 2. Cfr., M. Fioravanti, *Costituzione, Stato e politiche costituzionali nell'opera di Giorgio Arcoleo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», n. 15, 1986, pp. 355 ss., <<http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/15/0357.pdf>>.
- ²¹ Arangio Ruiz, *Associazione* (diritto di) cit., p. 895.
- ²² Cfr., G. Cianferotti, *Il concetto di status nella scienza giuridica del Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013; G. Cazzetta, *Intervento dello Stato e libertà contrattuale fra Otto e Novecento*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», n. 6, 2014, <http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/cazzetta_6.pdf>, aprile 2020.
- ²³ A. Supiot, *Sur le principe de solidarité*, in «Rechtsgeschichte», n. 6, 2005, p. 70 <<http://data.rg.mpg.de/rechtsgeschichte/rg06/debatte.supiot.pdf>>, aprile 2020.
- ²⁴ B. Sordi, *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 45, 2016, pp. 207-208.
- ²⁵ G. Procacci, *Le politiche di intervento sociale in Italia tra fine Ottocento e prima guerra mondiale. Alcune osservazioni comparative*, in «Economia & Lavoro», anno XLII, 2008, p. 7 (in nota).
- ²⁶ Cfr., G. Brunelli, *Alle origini dei limiti alla libertà di associazione politica* (Giurisprudenza e prassi di fine Ottocento), in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 18, 1989, pp. 412-413.
- ²⁷ Sordi, *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano* cit., pp. 207-208.
- ²⁸ Procacci, *Le politiche di intervento sociale in Italia* cit., p. 7 (in nota).
- ²⁹ L. Mannori, 'Autonomia'. *Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà locali tra Francia e Italia*, in «Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno», XLIII, 2014, pp. 65 ss.; B. Sordi, *Selfgovernment, Selbstverwaltung, autarchia: fondali inglesi per scenografie continentali*, ivi, pp. 135 ss., e P. Costa, «Così lontano, così vicino»: il comune medievale e la sua 'autonomia', ivi, pp. 733 ss.
- ³⁰ E. Santoro, *La povertà nell'era della globalizzazione. Una genealogia dell'arte di governare i poveri*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 42, 2013, p. 69.
- ³¹ G. Brunelli, *Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della Costituzione*, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 13-14.
- ³² P. Pagliuzzi, *Mutuo soccorso*, in «Novissimo Digesto italiano», vol. X, Torino 1968, p. 1056.
- ³³ L. Luzzatti, *Il socialismo e le questioni sociali dinanzi ai Parlamenti d'Europa*, in «Nuova Antologia», V. 37, fascicolo I, 1 gennaio, 1883, p. 74.
- ³⁴ Cfr. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)* cit.
- ³⁵ Si realizzava così l'unificazione degli enti assicurativi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nella Cassa nazionale, che con il RD. 23 marzo 1933, n. 264 assumerà la denominazione di Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
- ³⁶ Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)* cit., p. 1.
- ³⁷ Luzzatti, *Il socialismo e le questioni sociali dinanzi ai Parlamenti d'Europa*, in «Nuova Antologia», anno XVIII, Fascicolo IV, 15 febbraio 1883, p. 714.
- ³⁸ Ivi, p. 714.
- ³⁹ L. Gheza Fabbri, *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo. Le Società di mutuo soccorso e le Casse rurali*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 24.
- ⁴⁰ E. Vita, *Mutuo soccorso*, in «Digesto Italiano», XV, parte seconda, Torino, Unione Tip. Editrice Torinese, 1904-1911, p. 1222 (il contributo è datato 30 aprile 1909).
- ⁴¹ Ivi, p. 1224.
- ⁴² Ivi, p. 1233.
- ⁴³ S. Rossi, *Fraternità e mutualismo: forme nuove di un legame antico*, in «Diritto pubblico», n. 3, 2013, p. 817.
- ⁴⁴ S.C. Soper, *Building a civil Society. Associations, public life, and the origins of modern Italy*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2013, pp. 12-13.
- ⁴⁵ L. Tomassini, *Il mutualismo nell'Italia liberale (1861-1922)*, in *Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio Spoleto, 8-10 novembre 1995*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 1999, p. 15.
- ⁴⁶ D. Neave, *Friendly Societies in Great Britain*, in M. van der Linden (ed. by), *Social Security Mutualism. The Comparative History of Mutual Benefit Societies*, Bern, Peter Lang, 1996, p. 41.
- ⁴⁷ S. Castillo, *Mutual Benefit Societies in Spain in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, in van der Linden (ed. by), *Social Security Mutualism* cit., p. 278.
- ⁴⁸ B. Gibaud, *De la mutualité à la sécurité sociale. Conflits et convergences*. Paris, Les Editions ouvrières, 1986, p. 13 e pp. 37-38. Per un approccio storiografico aggiornato si veda M. Dreyfus, *Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme 1852-1967*. Paris, Les éditions de l'Atelier, 2001.
- ⁴⁹ D. Marucco, *Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904)*, Milano, Franco Angeli, 1981, p. 10.
- ⁵⁰ Gibaud, *De la mutualité à la sécurité sociale* cit., p. 13 e pp. 37-38.
- ⁵¹ A. Chemello, *La Biblioteca del buon operaio. Romanzi e precetti per il*

- popolo nell'Italia unita, Milano, Unicopli, p. 241. Cfr., S. Lanaro, *Il Plutarco italiano: l'istruzione del "popolo" dopo l'Unità*, in «Storia d'Italia», Annali, 4, *Intellettuali e potere*, a cura di Corrado Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, in part. pp. 560 ss.; Id., *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925*, Venezia, Marsilio, 1979, in part. pp. 113 ss.
- ⁵² G. Strafforello, *La questione sociale ovvero capitale e lavoro. Ammaestramenti e consigli agli operai*, Torino-Roma-Napoli, Unione Tipografico-Editrice, 1872, p. 97.
- ⁵³ A. Gueslin, *Le Credit Mutuel. De la Caisse rurale à la Banque sociale*, Strasbourg, Editions Coprur, 1982, p. 55.
- ⁵⁴ Così Cesare Revel, *Il libro dell'operaio ovvero i consigli d'un amico*, scritto dedicato alla società dell'amor fraterno fra vecchi operai ed operaie di Torino, Torino, Stamperia della Gazzetta del popolo, 1866. Cfr. Chemello, *La Biblioteca del buon operaio* cit., p. 137.
- ⁵⁵ E. Fano, *Della carità preventiva e dell'ordinamento delle società di mutuo soccorso in Italia*, Milano, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1869, pp. 555-556.
- ⁵⁶ Ivi, p. 553.
- ⁵⁷ F. Viganò, *La Fratellanza umana ossia le società di mutuo aiuto, cooperazione e partecipazione ed i municipi cooperativi*, Milano, Tipografia di Pietro Agnelli, 1873, p. 11.
- ⁵⁸ Gueslin, *Le Credit Mutuel* cit., p. 55.
- ⁵⁹ Luzzatti, *La diffusione del credito e le Banche popolari*, Padova, Libreria Sacchetto, 1863, pp. 61-62.
- ⁶⁰ La diffusione dei modelli deve molto «au relais italien», in particolare sono due professori d'economia politica, Francesco Viganò e Luigi Luzzatti «qui introduisent le système Schulze», A. Gueslin, *Les fondateurs de la banque coopérative*, in «La Revue de l'économie sociale», L'épargne populaire, n. 5, juillet-septembre, 1985, p. 11.
- ⁶¹ Luzzatti, *Introduzione*, in *Delle unioni di credito ossia delle banche popolari di Schulze-Delitzsch*. Prima traduzione sulla quarta edizione tedesca per cura dei dottori A. Pascolato e R. Manzato, con Introduzione del Prof. L. Luzzatti, Venezia, Tipografia del Commercio di Marco Visentini, 1871, p. 20.
- ⁶² A. Leonardi, *L'esperienza cooperativa di F.W. Raiffeisen ed i suoi primi riflessi in area tirolese*, Trento, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, 2002, p. 11.
- ⁶³ Luzzatti, *Introduzione*, in *Delle unioni di credito ossia delle banche popolari di Schulze-Delitzsch* cit., p. 44.
- ⁶⁴ Arangio Ruiz, *Associazione (diritto di)* cit., p. 899.
- ⁶⁵ Supiot, *Sur le principe de solidarité* cit., p. 70.
- ⁶⁶ Cfr. M. Borgetto, *La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir de la solidarité*, préface de Philippe Ardan, Paris, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1993.
- ⁶⁷ Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75 <<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1992&numero=75>>, aprile 2020.
- ⁶⁸ K. Bayertz, *Four Uses of "Solidarity"*, in K. Bayertz (ed. by), *Solidarity*, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers, 1999, pp. 21-22.
- ⁶⁹ R. Michels, *Zum Problem: Solidarität und Kastenvesen*, in *Probleme der Sozialphilosophie*, Leipzig-Berlin 1914, p. 55.
- ⁷⁰ R. Zoll, *Solidarietà*, in «Enciclopedia delle scienze sociali», 1998, <http://www.treccani.it/enciclopedia/solidarieta_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/>, aprile 2020; vedi anche Id., *La solidarietà: eguaglianza e differenza*, Bologna, il Mulino, 2003.
- ⁷¹ Cfr. M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza, 2009, in part. p. 44.
- ⁷² Vita, *Mutuo soccorso*, cit., pp. 1221-1222.
- ⁷³ P. Grossi, *Dignità e Costituzione*, in «Nuova Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti», aprile-giugno 2019, p. 53.